REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 33

Anno 47 8 novembre 2016 N. 333

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 OTTOBRE 2016, N. 95

Elezione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 OTTOBRE 2016, N. 95

Elezione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'art. 71 che così recita:
 - "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
- 1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.
- 2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.";
- la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" ed, in particolare, l'articolo 8 che così dispone:
- "1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
- 2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga

i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.";

Considerato che, a norma dell'articolo 7, comma 1, della stessa L.R. n. 9 del 2005:

"1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.";

Preso atto della candidatura e del relativo curriculum proposto nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Previa votazione segreta, mediante schede, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

- presenti	n. 48
- assenti	n. 2
- votanti	n. 47
- voti a favore del sig.ra Clede Maria Garavini	n. 42
- voti a favore del sig. Maurizio Crozza	n. 1
- schede bianche	n. 4
- schede nulle	n

delibera

- di eleggere a far data dal 23 novembre 2016 quale Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza la dr.ssa Clede Maria Garavini (nata a Bertinoro FC il 22 giugno 1945);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.